



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 3 novembre 2014 n.178

(Ratifica Decreto Delegato 30 settembre 2014 n.152)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 30 settembre 2014 n.152 – “Disposizioni in materia di qualifica di persona politicamente esposta”, promulgato:

Visti gli articoli 31, comma 2, del Decreto – Legge 25 luglio 2013 n.98 e 30 della Legge 19 settembre 2014 n.146;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 3 adottata nella seduta del 29 settembre 2014;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 ottobre 2014;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.36 del 30 ottobre 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 30 settembre 2014 n.152 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALIFICA DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Art. 1

(Soggetti ricompresi nella definizione di PEP in ragione della carica ricoperta in Repubblica e presso organismi internazionali)

1. Nell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n.92, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1 bis:

“Art. 1 bis

(Persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) in ragione della carica ricoperta in Repubblica e presso organismi internazionali)

1. I soggetti ricompresi nelle definizioni di cui al precedente articolo 1 in ragione della carica ricoperta nella Repubblica di San Marino, sono i seguenti:

- a) Capitani Reggenti;
- b) Segretari di Stato;
- c) Membri del Consiglio Grande e Generale;
- d) Commissari della Legge, Giudici d'Appello, di Terza Istanza, per i Rimedi Straordinari e per la Responsabilità Civile dei Magistrati e Procuratori del Fisco;
- e) Membri del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme;
- e bis) Membri della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari;
- f) Membri del Consiglio Direttivo, Coordinamento della Vigilanza, Direzione di Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- f bis) Direttore e Vice Direttore Agenzia di Informazione Finanziaria;
- g) Membri di organi di amministrazione, direzione e, laddove esistenti, organi di sorveglianza di enti pubblici, società ed enti partecipati dallo Stato;
- h) Ambasciatori, consoli e incaricati d'affari;
- i) Ufficiali forze di polizia;
- j) Alti dirigenti di forze politiche con poteri individuali di rappresentanza politica, legale o amministrativa.

2. Inoltre si considerano persone politicamente esposte i membri di direzione, di consiglio di amministrazione o avente equivalente posizione apicale in un'organizzazione internazionale, avente sede a San Marino.”.

Art. 2

(Misure da adottare nei confronti di PEP nazionale o di una organizzazione internazionale)

1. Dopo l'articolo 27 della Legge 17 giugno 2008 n.92 è introdotto il seguente:

“Art. 27 bis

(Obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti di PEP nazionale o di una organizzazione internazionale)

1. Quando il cliente sia una persona fisica, che occupa o ha occupato le cariche di cui all'articolo 1 bis dell'Allegato Tecnico alla presente legge, i soggetti designati devono adottare misure ragionevoli per determinare se il cliente o il titolare effettivo ricada nella definizione di PEP. In seguito a tale determinazione, i soggetti designati dovranno quindi valutare il rischio del rapporto e, solo per quei rapporti che risulteranno essere a rischio alto, dovranno adottare misure supplementari di adeguata verifica coerenti con quelle previste per le persone politicamente esposte straniere.

2. Qualora la valutazione del rischio stabilisca che il rapporto della persona politicamente esposta presenti un rischio inferiore, i soggetti designati non sono tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.”.

Art. 3

(Rinvio ad Istruzioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria)

1. Al fine di assistere i soggetti designati di cui all'articolo 17 della Legge 17 giugno 2008 n.92 nella corretta attuazione delle misure previste nel presente decreto delegato, l'Agenzia di

Informazione Finanziaria emana apposite Istruzioni in materia di persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

2. I soggetti designati devono osservare le Istruzioni e i documenti in materia di valutazione del rischio emesse dall'Agenzia di Informazione Finanziaria.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 novembre 2014/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini